



Determinazione n. 992 del 26/08/2025

OGGETTO: DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. - VERIFICA DI OTTEMPERANZA RELATIVA AL PROGETTO DI IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN LOC. VIA PANTANELLI COMUNE DI MONTELABBATE - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

LA RESPONSABILE DI E.Q. 3.2 “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA – BENI PAESAGGISTICO AMBIENTALI” ARCH. CARMEN STORONI SU DELEGA DEL IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE PACCHIAROTTI ANDREA

Visti:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.;
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la D.G.R. n. 36 del 22 gennaio 2024 “*Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 – revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della L.R. 11/2019*” ss.mm.;

Vista la domanda di Verifica di ottemperanza di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm., presentata dalla ditta Eco Eridania S.p.A. in data 04/06/2025 (acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 22407 del 05/06/2025) per il progetto Impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in loc. Via Pantanelli nel Comune di MONTELABBATE.

Viste le successive integrazioni volontarie pervenute in data 15/07/2025 acquisite agli atti di questo Ente con prot. n.28984/2025 e prot 33495/2025.

Tenuto conto che la ditta Eco Eridania spa è subentrata alla ditta SAMECO srl nel 2017, come risulta dalla Determinazione provinciale n. 665 del 01/06/2017 avente oggetto "*Variazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi rilasciata ai sensi degli articoli 29-ter e 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009, alla Ditta Sameco di Tavullia (PU) a favore della ditta Eco Eridania spa di Arenzano (GE)*".

Dato atto che il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm, afferente all'intervento richiesto dalla SAMECO srl (ora ECO ERIDANIA S.P.A.) si è concluso con Determinazione Dirigenziale n. 3231 del 25/11/2011 con il seguente esito: "escluso da VIA con condizioni ambientali".

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. n. 33518 del 25/08/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmata dalla Funzionaria Responsabile dell'Ufficio 3.2.1. Dott.ssa Cristina Forlani e dalla Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, nella quale si propone di concludere la Verifica di ottemperanza positivamente con precisazioni.

Considerato che come risulta dalla relazione istruttoria sopracitata, svolta nell'ambito della Verifica di Ottemperanza di cui all'art.28 D.Lgs. n.152/2006:

... (*esempio di sintesi della relazione istruttoria*)

- *nel corso del procedimento è stata coinvolta ARPAM, per la condizione ambientale di cui alla lettera c);*
- *sulla base delle valutazioni tecnico-ambientali svolte dall'Autorità Competente, con il supporto tecnico di ARPAM, è stato riscontrato:*
 - *ottemperanza positiva rispetto alle condizioni ambientali di cui al punto 1 lettere a), b), c), f), g) della Determinazione n.3231 del 25/11/2011;*
 - *ottemperanza positiva rispetto alle condizioni ambientali di cui al punto 1 lettere d), e) della Determinazione n.3231 del 25/11/2011 con la precisazione che le stesse vengano rispettate per tutta la durata della fase di esercizio.*

Preso atto:

- che il Funzionario tecnico arch/ing. Filippo Terenzi, componente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, istruttore tecnico, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che la Responsabile dell'Ufficio 3.2.1. Dott.ssa Cristina Forlani, componente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che la Responsabile del procedimento e Titolare della E.Q. 3.2 "*Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali*" Arch. Carmen Storoni, a cui fa capo l'Unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:
 1. l'articolo 107 concernente "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*";
 2. l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva e di formazione dell'atto, il "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*";

Determinazione n. 992 del 26/08/2025

- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n. 49/2023, ed in particolare l'articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Visto altresì l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dalla sottoscritta Arch. Carmen Storoni, Titolare della E.Q. 3.2 *“Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali”*.

Evidenziato:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto altresì che la sottoscritta non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come sopra riportato.

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante all'alla sottoscritta in base alla delega conferita dal Dirigente del Servizio, Andrea Pacchiarotti, con determinazione dirigenziale n. 8 del 05/01/2024 e successiva n. 990 del 25/08/2025.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **Di concludere**, ai sensi dell'art.28 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., la Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali impartite con Determinazione Dirigenziale n. 3231 del 25/11/2011 per l'intervento "Impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi – Ditta Eco Eridania S.p.A." **attestando** il seguente esito:
 - a. ottemperanza **positiva** per le condizioni ambientali di cui al punto 1 lettere a), b), c), f), g) della Determinazione n.3231 del 25/11/2011;
 - b. ottemperanza **positiva** rispetto alle condizioni ambientali di cui al punto 1 lettere d), e) della Determinazione n.3231 del 25/11/2011 **con la precisazione** che le stesse vengano rispettate per tutta la durata della fase di esercizio.
2. **Di confermare** le condizioni ambientali di cui alle lettere a), b), g) della Determinazione Dirigenziale n. 3231 del 25/11/2011 riferite alla fase di esercizio, rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di disporre d'ufficio una verifica di ottemperanza così come previsto dal paragrafo 9.2 della DGR n.36/2024 (Linee Guida relativa ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11/2019).
3. **Di allegare** la relazione istruttoria prot n.33518 del 25/08/2025 quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
4. **Di comunicare** la conclusione del procedimento e **di trasmettere** la presente Determinazione:
 - a. alla Ditta ECO ERIDANIA S.P.A.;
 - b. all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - c. al E.Q. 3.3 "Rifiuti e bonifica siti inquinati" di questo Servizio.
5. **Di dare atto** che la documentazione oggetto di istruttoria e valutazione è visionabile presso la sede di questo Ente.
6. **Di provvedere** alla pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
7. **Di provvedere** alla pubblicazione della documentazione sul sito web di questa Autorità Competente ai sensi dell'art.28 c.8 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..

8. Di dare atto che:

- il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la E.Q. 3.2. "*Pianificazione Territoriale – VIA – Beni Paesaggistico Ambientali*";
- la Responsabile del procedimento è l'Arch. Carmen Storoni.

9. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n.241/90, che avverso il presente atto è possibile proporre innanzi al TAR Marche, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.104/2010, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

**La Titolare di E.Q. 3.2
Su delega del Dirigente del
Servizio 3
STORONI CARMEN**

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. - VERIFICA DI OTTEMPERANZA RELATIVA AL PROGETTO DI IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN LOC. VIA PANTANELLI COMUNE DI MONTELABBATE - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2706 / 2025

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 26/08/2025

La Titolare di E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni

sottoscritto con firma elettronica



Pesaro, lì 25/08/2025

Class 009-5 Fasc. 14/2025
Cod. Proc. 25MP01

Ditta Eco Eridania S.p.A.

Verifica di ottemperanza per il progetto Impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in loc. Via Pantanelli nel comune di MONTELABBATE -
riferita al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.
Art.28 D.Lgs. n.152/06 ss.mm e art.12 L.R. n.11/2019

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

La ditta Eco Eridania S.p.A., con PEC del 04/06/2025, acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino al prot. n. 22407/2025, ha presentato domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art.28 D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. relativa al progetto di Impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in loc. Via Pantanelli nel comune di MONTELABBATE.

Questa AC ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento in data 16/06/2025 (ns. prot. n. 24162/2025) e contestualmente ha chiesto ad ARPAM di esprimere un supporto tecnico-scientifico per quanto di competenza.

L'attività in oggetto, rientrando nelle casistiche individuate dall'allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., ha svolto una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con Determina dirigenziale di questo Ente n. 3231 del 25/11/2011.

La documentazione allegata all'istanza risulta essere la seguente:

- "Moduli I - Istanza di Verifica dell'ottemperanza alle Condizioni Ambientali" in cui è stata data evidenza di quanto impartito da questa Autorità Competente con la determinazione sopracitata e le modalità di ottemperanza svolte dalla Ditta;
- Relazione tecnica;
- All. 1 AIA Det.1717-2012;
- All. 2 Relazione annuale anno 2024;
- All. 3 Comunicazione date piezometri;
- All. 4 Comunicazione esiti piezometri;
- All. 5 Esiti piezometri ARPAM;
- All. 6 Richiesta Cancellazione Elenco Provinciale Ditte Recupero Semplificato Rifiuti – Eco Eridania Spa – Tavullia (PU);
- All. 7 Richiesta modifica non sostanziale 22 ottobre 2012;

FT/CF/

File: R:\UZONE\URBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\25via\2509MP0102.doc

pag. 1

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479

Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB <http://www.provincia.pu.it>



- All. 8 Decreto di modifica non sostanziale 22 ottobre 2012;
- Copia di un documento di identità del dichiarante;
- Dichiarazione assolvimento imposta da bollo;

In data 15/07/2025 la Ditta ha presentato la seguente documentazione integrativa volontaria, acquisita agli atti con prot. n. 28984/2025:

- Trasmissione rapporto conclusivo della Visita Ispettiva effettuata da ARPAM (rif. prot. ARPAM n.40588 del 04/12/2014);
- Rapporto conclusivo visita ispettiva del 03/10/2014.

Si osserva che la ditta Eco Eridania spa è subentrata alla ditta SAMECO srl nel 2017, come risulta dalla Determinazione provinciale n.665 del 01/06/2017 avente oggetto "*Variazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi rilasciata ai sensi degli articoli 29-ter e 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009, alla Ditta Sameco di Tavullia (PU) a favore della ditta Eco Eridania spa di Arenzano (GE)*".

La presente relazione istruttoria è stata redatta rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

Questa E.Q. 3.2 ha constatato l'assolvimento delle marche da bollo afferenti all'istanza di Verifica di ottemperanza (rif. Prot. n. 22407/2025) e della marca da bollo afferente all'atto di conclusione del procedimento (rif. Prot. n. 33495/2025).

2. MODALITA' DELL'OTTEMPERANZA DICHIARATE DALLA DITTA

Questo Servizio 3 ha concluso la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto con Determinazione n. 3231/2011, stabilendo condizioni ambientali e modalità di ottemperanza al punto 8 del documento istruttorio prot. n. 87092 del 24/11/2011, riportato nella suddetta Determina.

Di seguito si riporta la tabella presente nel "Modello E" (allegato al prot. n. 22407/2025) così come compilata dal Proponente.

N.	Condizioni ambientali di cui alla Det. n. 3231 del 25/11/2011	Modalità di ottemperanza dichiarate dalla Ditta
a)	I quantitativi di rifiuti gestiti dall'impianto non dovranno essere superiori a quelli indicati dalla Ditta Sameco srl con nota del Luglio 2010 acquisita agli atti con prot n. 49413 del 21/07/2010 ovvero pari a 7.750 t/anno (vedi documento "Verifica di assoggettabilità - Integrazioni) , i singoli quantitativi, connessi alle	Vedi relazione allegata, Determinazione AIA n. n.1717 del 10/01/2012 e Relazione annuale 2024

FT/CF/

File: R:\UZONE\URBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\25via\2509MP0102.doc

pag. 2

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479

Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB <http://www.provincia.pu.it>



	diverse tipologie di rifiuti andranno opportunamente definiti in sede AIA	
b)	In accordo con ARPAM andrà definito un piano di restituzione dell'area al termine dell'attività con l'indicazione delle indagini ambientali necessarie a dimostrare che l'attività non ha provocato impatti sulle matrici ambientali	Vedi relazione allegata
c)	Andrà in particolare documentato lo stato del suolo e delle acque sotterranee prima dell'inizio dell'attività, posizionando convenientemente tre sondaggi da attrezzature a piezometro ed eseguendo analisi sul terreno e acque sotterranee concordando modi e tempi con ARPAM	Vedi relazione allegata e comunicazione ed esito indagini ambientali Esito piezometri ARPAM
d)	Il responsabile della ditta dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di un'eventuale verifica di superamento dei limiti di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall'ARPAM	Vedi relazione allegata
e)	Il Comune potrà richiedere alla ditta, dopo l'avvio dell'attività, apposita relazione di impatto acustico comprendente misurazioni almeno nei punti di cui alla relazione previsionale di impatto acustico	Vedi relazione allegata
f)	Dovranno essere eliminati, per l'impianto di Tavullia, tutti i codici autorizzati ma mai ritirati e di cui è prevista la gestione del nuovo stabilimento di Montelabbate	Vedi relazione allegata e richiesta di cancellazione iscrizione provinciale.
g)	Le superfici dello stabilimento destinate allo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovranno essere dotate di una pavimentazione aggiuntiva e compartimentate da un cordolo perimetrale a tenuta, opportunamente dimensionato.	Vedi relazione allegata, Richiesta modifica non sostanziale 22 ottobre 2012 e Decreto di modifica non sostanziale n. 2810 del 29/11/2012.

La ditta Eco Eridania S.p.A. ha ritenuto opportuno integrare volontariamente la documentazione agli atti presentando copia del Rapporto conclusivo della Visita Ispettiva svolta da ARPAM in data 03/12/2004.

3. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ENTI

Questa AC, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento di cui al prot. n. 24162/2025, ha chiesto ad ARPAM, di esprimere contributi tecnico-istruttori in merito al rispetto della condizione ambientale di cui alla lettera c) riportata al precedente punto 2.

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) ha trasmesso il proprio contributo in data 07/07/2025 ns. prot. n.27692/2025 di cui si riporta uno stralcio significativo:

"... omissis ...

MATRICE ACQUE SOTTERRANEE

FT/CF/

File: R:\UZONE\URBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\25via\2509MP0102.doc

pag. 3

E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale - VIA - Beni paesaggistico-ambientali

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel.0721/359.2299-2479

Posta Elettronica Certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB <http://www.provincia.pu.it>



Relativamente alla vostra richiesta di contributo istruttorio in merito all'ottemperanza della prescrizione di cui al punto 1) lettera c) della Determinazione n. 3231/2011 ed in particolare a quanto rilevato dalla stessa ARPAM – UOC Discariche e siti inquinati - nel documento denominato "All.5 Esiti piezometri ARPAM.pdf.p7m" si fa presente quanto segue.

La condizione c) richiede che vada documentato lo stato del suolo e delle acque sotterranee prima dell'inizio dell'attività, posizionando convenientemente tre sondaggi da attrezzature a piezometro ed eseguendo analisi sul terreno e acque sotterranee concordando modi e tempi con ARPAM.

La ditta ha effettuato analisi delle acque sotterranee a novembre 2012 riscontrando superamenti delle CSC per i parametri idrocarburi nei piezometri P2 e P3. Nel P3 si è inoltre rilevato il superamento per il parametro tetracloroetilene.

A gennaio 2013 ARPAM ha prelevato due campioni di acque sotterranee nei piezometri P1 e P3 riscontrando il rispetto delle CSC per i parametri ricercati.

Non risultano invece incluse nella relazione inviata dalla ditta le analisi relative a campioni di terreno."

4. VERIFICA OTTEMPERANZA

Come già esplicitato ai punti precedenti, questo Servizio 3 ha concluso la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto con Determinazione n. 3231 del 25/11/2011.

In applicazione a quanto indicato al punto "8 - CONCLUSIONI" del documento istruttorio (rif. prot. n.87092 del 24/11/2011 allegato alla determinazione n.3231/2011), la ditta Eco Eridania spa (ex Sameco srl) ha presentato istanza di verifica di ottemperanza compilando il "Modulo I" come riportato al precedente punto "2 – MODALITA' DI OTTEMPERANZA DICHIARATE DALLA DITTA".

Di seguito si riporta la tabella, in cui sono elencate: l'Ente a supporto di questa AC per l'espressione del contributo istruttorio di rispettiva competenza, il testo integrale della condizione ambientale e la valutazione dell'ottemperanza formulata da questa AC.

N.	Ente coinvolto	Condizioni ambientali di cui alla Det. n. 3231 del 25/11/2011	Valutazione dell'ottemperanza
a)	- - -	I quantitativi di rifiuti gestiti dall'impianto non dovranno essere superiori a quelli indicati dalla Ditta Sameco srl con nota del Luglio 2010 acquisita agli atti con prot n. 49413 del 21/07/2010 ovvero pari a 7.750 t/anno (vedi documento "Verifica di assoggettabilità – Integrazioni) , i singoli quantitativi, connessi alle diverse tipologie di rifiuti andranno opportunamente definiti in sede AIA	Preso visione del punto "2.2 Rifiuti in ingresso suddivisi per pericolosi/non pericolosi" (pag. 5 del file All.2 Relazione annuale anno 2024.pdf), rilevato che i quantitativi annuali in ingresso sono inferiori a 7.750 t/a, si esprime verifica di ottemperanza positiva
b)	- - -	In accordo con ARPAM andrà definito un piano di restituzione dell'area al termine dell'attività con l'indicazione delle indagini ambientali necessarie a dimostrare che l'attività non ha provocato impatti sulle matrici ambientali	Rilevato che, come risulta a pag.5 del file Relazione.pdf (rif. prot. n.22407/2025), la Ditta si impegna a predisporre un piano di ripristino ambientale del sito prima del termine dell'attività dell'impianto, concordandolo con ARPAM, si ritiene di



			poter esprimere parere positivo .
c)	ARPAM	Andrà in particolare documentato lo stato del suolo e delle acque sotterranee prima dell'inizio dell'attività, posizionando convenientemente tre sondaggi da attrezzature a piezometro ed eseguendo analisi sul terreno e acque sotterranee concordando modi e tempi con ARPAM	In data 15/07/2025 la Ditta ha inviato copia del "Rapporto conclusivo della visita ispettiva" svolta da ARPAM in data 03/12/2014; in particolare al punto 3.1.1. lettera B) si legge sia la prescrizione " <i>lo stato del suolo e delle acque sotterranee deve risultare documentato mediante il posizionamento di tre sondaggi da attrezzature a piezometri ed eseguendo analisi sul terreno e nelle acque sotterranee, previo accordo con A.R.P.A.M.</i> " sia la valutazione conclusiva di ARPAM " <i>La ditta ha provveduto a trasmettere all'ARPAM la relazione, con i relativi rapporti di prova, registrata con prot. ARPAM n° 45590 del 30.11.2012. Il G.I. ha preso visione della lettera di risposta del Dipartimento provinciale ARPAM di Pesaro nostro Prot. n° 17279 del 09.05.2013. La prescrizione è stata ottemperata.</i> ". Seppure ARPAM nel proprio contributo del 07/07/2025 (ns. prot. n.27692/2025) asserisce che " <i>A gennaio 2013 ARPAM ha prelevato due campioni di acque sotterranee nei piezometri P1 e P3 riscontrando il rispetto delle CSC per i parametri ricercati. Non risultano invece incluse nella relazione inviata dalla ditta le analisi relative a campioni di terreno.</i> ", tenuto conto che nel 2014 ARPAM aveva già comunicato alla Ditta e all'Ufficio provinciale competente all'AIA il rispetto della prescrizione, si ritiene di poter esprimere ottemperanza positiva .
d)	- - -	Il responsabile della ditta dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di un'eventuale verifica di superamento dei limiti di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall'ARPAM	Come risulta da pag.6 del file " <i>Relazione.pdf</i> " (rif. prot. n.22407/2025), ad oggi l'esercizio dell'attività non ha determinato alcun superamento dei limiti di legge, pertanto alla data odierna si può esprimere ottemperanza positiva con la precisazione che questa condizione ambientale venga rispettata per tutta la durata della fase di esercizio.
e)	- - -	Il Comune potrà richiedere alla ditta, dopo l'avvio dell'attività, apposita relazione di	A pag.6 del file " <i>Relazione.pdf</i> " (rif. prot. n.22407/2025) la Ditta dichiara che il



		impatto acustico comprendente misurazioni almeno nei punti di cui alla relazione previsionale di impatto acustico	Comune non ha mai richiesto una relazione di impatto acustico pertanto alla data odierna si può esprimere ottemperanza positiva con la precisazione che questa condizione ambientale venga rispettata per tutta la durata della fase di esercizio.
f)	- - -	Dovranno essere eliminati, per l'impianto di Tavullia, tutti i codici autorizzati ma mai ritirati e di cui è prevista la gestione nel nuovo stabilimento di Montelabbate	Preso visione sia di quanto riportato a pag.7 del file "Relazione.pdf" (rif. prot. n.22407/2025) sia del file "All.6 Richiesta Cancellazione Elenco Provinciale Ditte Recupero Semplificato Rifiuti - Eco Eridania Spa - Tavullia (PU).pdf", tenuto conto che i locali dell'impianto di Tavullia sono stati vuotati entro la data del 19/06/2018, si esprime verifica di ottemperanza positiva
g)	- - -	Le superfici dello stabilimento destinate allo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovranno essere dotate di una pavimentazione aggiuntiva e compartimentate da un cordolo perimetrale a tenuta, opportunamente dimensionato.	Preso visione di quanto riportato a pag.7 del file "Relazione.pdf" (rif. prot. n.22407/2025) e tenuto conto che il Decreto provinciale di modifica non sostanziale AIA n.2810 del 29/11/2012 ha autorizzato la revisione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti liquidi permettendo l'utilizzo di serbatoi, cisterne e cisternette per il contenimento dei rifiuti liquidi, dotati di apposite vasche di contenimento mobili opportunamente dimensionate, si esprime verifica di ottemperanza positiva

5. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, vista la documentazione presentata dalla Ditta proponente per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto delle valutazioni effettuate da questa Autorità Competente e del contributo espresso da ARPAM, per la condizione ambientale di rispettiva competenza, come riportato al precedente punto "3. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO ENTI", si propone di **concludere** il procedimento esprimendo:

1. ottemperanza positiva rispetto alle condizioni ambientali di cui al punto 1 lettere a), b), c), f), g) della Determinazione n.3231 del 25/11/2011;
2. ottemperanza positiva rispetto alle condizioni ambientali di cui al punto 1 lettere d), e) della Determinazione n.3231 del 25/11/2011 con la precisazione che le stesse vengano rispettate per tutta la durata della fase di esercizio.



Si propone infine di **stabilire** che anche le condizioni ambientali di cui alle lettere a), b), g) vengano ottemperate per l'intero periodo di attività rimanendo in capo a questa Autorità Competente la facoltà di disporre d'ufficio una verifica di ottemperanza così come previsto dal paragrafo 9.2 della DGR n.36/2024 (Linee Guida relativa ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n.11/2019).

L'Ing. Filippo Terenzi e la Dott.ssa Cristina Forlani, insieme alla Titolare della E.Q. 3.2 " *Pianificazione Territoriale, VIA , Beni Paesaggistico-Ambientali*" Arch. Carmen Storoni, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

La Responsabile dell'Ufficio 3.2.1

Dott.ssa Forlani Cristina

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*

La Responsabile del procedimento e
Titolare della E.Q. 3.2
Arch. Carmen Storoni

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm)*



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinate N. 992 DEL 26/08/2025

OGGETTO: DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. - VERIFICA DI OTTEMPERANZA RELATIVA AL PROGETTO DI IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN LOC. VIA PANTANELLI COMUNE DI MONTELABBATE - ART.28 D.LGS. N.152/06 SS.MM.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 26/08/2025

L'Addetto alla Pubblicazione
MAJNARDI FLORINDA
sottoscritto con firma digitale